



Brindisi 10 novembre 2004

*Gruppo Consiliare  
Partito della Rifondazione Comunista  
Comune di Brindisi*

Al Sindaco di Brindisi

**OGGETTO** - Richiesta di :

- Mappa degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi presenti sul territorio comunale (*Catasto regionale degli impianti* - art. 11 Legge Regione Puglia 8 marzo 2002, n° 5) .
- Regolamento o piano comunale inerente il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi (*Competenze del Comune* - art. 6 Legge Regione Puglia 8 marzo 2002, n° 5).
- Copia delle relazioni sui controlli annuali degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi presenti sul territorio comunale (*Vigilanza e controllo* - art. 12 Legge Regione Puglia 8 marzo 2002, n° 5).

Con la presente si richiede copia della documentazione in oggetto.

Si ricorda che la **Legge Regione Puglia 8 marzo 2002, n° 5** (B.U.R.P. 11 marzo 2002 n° 32) stabilisce le norme idonee ad assicurare, nel territorio regionale, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0Hz e 300 GHz. Di seguito si riporta stralcio degli articoli sopraccitati.

Art. 11 - (Catasto regionale degli impianti)

La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso l'ARPA al fine di rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici e anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.

Art. 6 - (Competenze del Comune)

Sono di competenza del Comune:

l'adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 12.

Art. 12 - (Vigilanza e controllo)

I Comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA. I controlli di cui al presente articolo hanno cadenza almeno annuale.

Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale e vengono commisurati sulla base di un tariffario adottato dalla Giunta regionale.

Tale richiesta riveste carattere di urgenza.

Fabrizio Scoditti